



Tegna, 23 ottobre 2020
Ris. Mun. 553/2020

Ordinanza concernente la videosorveglianza

Il Municipio di Terre di Pedemonte, richiamata la LOC, il RLOC, la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali e gli art. 81-86 ter del ROC,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione degli articoli 81-86ter del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Terre di Pedemonte.

Art. 2 Scopo

La videosorveglianza è segnatamente intesa a:


1. prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
2. tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti;
3. monitorare e migliorare la gestione del traffico.

Art. 3 Principi

1. La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice penale svizzero).
2. Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Art. 4 Utilizzazione

1. Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente ordinanza.
2. La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile; nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24, mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.



Art. 5 Informazione

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6 Autorizzazioni


1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
2. L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al Segretario comunale, il quale può delegare questo compito ad altri dipendenti comunali. Il Segretario tiene un registro delle deleghe.
3. In casi particolari, previo consenso del Municipio, è possibile concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia intercomunali, cantonali e federali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.

Art. 7 Protezione dei dati

1. Il Municipio prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente ordinanza municipale, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 8 Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è pubblicata dal 26 ottobre 2020 al 25 novembre 2020 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg.LOC.
2. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Per il Municipio:
Il Sindaco:  Il Segretario: 

Fabrizio Garbani Nerini Guido Luminati